

CAMERA DEI DEPUTATI N. 421

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PRETI, MATTEOTTI CARLO, SECRETO, MARTONI, LA MALFA, SARAGAT, CECCHERINI, MATTEOTTI MATTEO, ROMITA, ROSSI PAOLO, TREVES, BERTINELLI, CORTESE GUIDO, VILLABRUNA, MACRELLI, CAMANGI, BOZZI, CAPUA, DE CARO, TOGLIATTI, AMENDOLA PIETRO, SANSONE, GULLO, BERLINGUER, TARGETTI

Annunziata il 27 novembre 1953

Abrogazione dell'articolo 553 del Codice penale relativo alla propaganda antiprocreativa

ONOREVOLI COLLEGHI! — Non v'è nessuno che s'illuda che si possa pervenire entro breve termine ad una riforma generale del Codice penale Rocco.

D'altronde certi articoli di tale Codice contrastano in maniera stridente con lo spirito della democrazia italiana.

Uno tra gli articoli che oggi appaiono più manifestamente inaccettabili è il 553 del Codice penale, il quale stabilisce: « Chiunque pubblicamente incita a pratiche contro la procreazione o fa propaganda contro di essa è punito con la reclusione fino ad un anno, ecc. ».

Non v'è persona che oggi ignori lo stretto collegamento che esiste tra disoccupazione ed eccesso di popolazione, ed è perciò che tutti gli italiani di buon senso si augurano che la popolazione del nostro Paese non abbia più a crescere con lo stesso ritmo dei decenni precedenti. In relazione a questo generale stato d'animo sono stati in questi ultimi anni raccomandati e propagandati vari metodi antiprocreativi, alcuni dei quali hanno trovato addirittura il conforto da dichiarazioni illuminate delle massime autorità della Chiesa cat-

tolica, che, nelle condizioni demografiche attuali, incitano in modo chiaro alla « regolazione della natalità » come metodo per venire incontro alle difficoltà economiche e anche morali delle famiglie eccessivamente numerose. Per esempio, rispondendo nella *Civiltà Cattolica* ad un giornalista che lo intervistava, Padre Rotondi si esprimeva in questi termini: « Quando ci sono dei motivi seri, è lecito non mettere al mondo dei bambini; e l'uso dei periodi agenesiaci è talmente regolare da non mettere in peccato mortale nemmeno quei coniugi che, per mezzo di esso evitano i bambini senza un giustificato motivo. La divulgazione del metodo Knaus, più che giustificata, appare necessaria, urgente ».

Lo stesso Pontefice si esprimeva il 28 novembre 1951, ricevendo i partecipanti al Convegno del « Fronte della famiglia » in modo egualmente esplicito: « La Chiesa sa considerare con simpatia e comprensione le reali difficoltà della vita matrimoniale ai nostri giorni. Perciò nell'ultima nostra allocuzione sulla morale coniugale, abbiamo affermato la legittimità e al tempo stesso i limiti, in verità ben larghi di una regolazione della prole...

Si può anzi sperare (ma in tale materia la Chiesa lascia naturalmente il giudizio alla scienza medica) che questa riesca a dare a quel metodo una base sufficientemente sicura, e le più recenti informazioni sembrano confermare una tale speranza ».

L'esistenza dell'articolo 553 del Codice penale può peraltro in ogni momento dare il destro a qualsiasi cittadino di denunciare scienziati, sacerdoti, scrittori e conferenzieri, i quali cerchino di convincere i cittadini ad adottare rimedi atti ad evitare la procreazione; ed il giudice non può esimersi dal condannarli. Tanto è vero che in questi ultimi anni, incredibile a dirsi, in un paese che ha milioni di disoccupati o semioccupati e il cui Governo chiede continuamente all'estero l'assorbimento della propria popolazione esuberante, si sono avuti tre processi contro medici autori di pubblicazioni informative in materia concezionale (Tribunale di Napoli: 8 maggio 1950; Corte d'appello di Roma: 30 ottobre 1951; Tribunale di Milano: 30 maggio 1952). La stessa Magistratura si è trovata imbarazzata e ha trovato il modo di assolvere l'imputato dell'ultimo processo con una motivazione di estremo interesse, che stabilisce senz'altro che « il fatto non costituisce reato ».

Per evitare che domani possa verificarsi di nuovo una simile eventualità e per permettere a chiunque di esporre con tranquillità il proprio punto di vista su un argomento che interessa in modo particolarissimo un paese sovrappopolato come il nostro, è necessaria l'abolizione della summenzionata norma, la quale

del resto non trova corrispondenza nella legislazione di alcun altro paese civile, salvo la Germania nazista, e non è stata suggerita al legislatore fascista da considerazioni morali bensì da prospettive imperialistiche, che puntavano sull'esasperazione della pressione demografica italiana.

La migliore prova che l'articolo 553 costituisce una disposizione tipicamente fascista è data dal fatto che i Codici precedenti non prevedevano assolutamente questo reato, il quale, si noti bene, non è stato classificato tra i delitti contro la moralità pubblica e il buon costume, ma tra i delitti contro la sanità e la integrità della stirpe.

Sia ben chiaro che l'articolo 553 non ha nulla a che fare con l'istigazione all'aborto; tanto è vero che per i casi di istigazione all'aborto con somministrazione di mezzi idonei, diretta anche pubblicamente a una donna determinata, la quale sia incinta, è applicato l'articolo 548 del Codice penale, che non proponiamo affatto di abolire, dato che esso si ispira a preoccupazioni di ordine diverso da quelle che hanno ispirato l'articolo 553.

Mentre la democrazia rende lecito non solo ogni tipo di propaganda politica, ma anche quella contro il principio stesso della religione, cioè in favore dell'ateismo, non è concepibile che nell'Italia democratica sia condannata la propaganda contro la procreazione, quando a tutti è noto che la sovrappopolazione è uno dei più angosciosi problemi del nostro Paese.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

L'articolo 553 del Codice penale è abrogato.